



COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2019

Indice:

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	2
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i>	3
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i>	4
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i>	4
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i>	4
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i>	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, disciplina la definizione agevolata delle controversie in materia di tributi locali devolute alla giurisdizione tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 24 ottobre 2018 e relativi agli atti impositivi relativi ai seguenti tributi locali, compreso le ingiunzioni di pagamento:

- Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
- Imposta municipale propria (I.M.U.)
- Tassa sui rifiuti (TARES/TARI)
- Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (I.C.P.)
- Tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP)

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune o concessionario e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere inoltrata o mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it o consegnata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018. In particolare la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:

- il 100% dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente (in primo o secondo grado, con giudizio comunque pendente)
- il 90% dell'imposta in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, escluse le sanzioni e gli interessi di mora.

In caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, il contribuente ha la possibilità di definire le liti pendenti pagando:

- il 40% dell'imposta dopo la sentenza di primo grado
- il 15% dell'imposta dopo la sentenza di secondo grado

2. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune, l'importo del tributo netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al punto precedente, per la parte annullata.

3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:

- il 40% della cifra irrogata
- il 15% delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente;

5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte.

6. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

7. All'importo calcolato ai sensi dei commi precedenti, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

8. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale nei seguenti termini:

a) versamento del 30% dell'importo dovuto entro il 31.05.2019;

b) versamento del restante 70% in rate mensili fino ad un massimo di venti rate con decorrenza dal 30.06.2019 e con rata minima non inferiore ad Euro 100,00. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Per quanto ivi non specificato, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L.

n. 119/2018.